

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

**Doc. IV-quater
n. 48**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE CALLEGARO)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE
NEI CONFRONTI DEL SENATORE

MARCELLO PERA

procedimento penale n.7067/99R pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione con il mezzo della stampa)

Comunicata alla Presidenza il 1° dicembre 1999

ONOREVOLI SENATORI. — Il senatore Marcello Pera, con lettera in data 1° giugno 1999, ha sottoposto al Senato della Repubblica la questione dell'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione in relazione al procedimento penale n. 7067/99R pendente nei suoi confronti dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma per il reato di cui all'articolo 595 del codice penale (diffamazione con il mezzo della stampa).

Il procedimento penale trae origine da una denuncia-querela presentata dai magistrati Giancarlo Caselli, Vittorio Teresi e Antonio Ingroia, rispettivamente Procuratore (all'epoca) e Sostituti Procuratori della Repubblica presso il Tribunale di Palermo, in ordine al contenuto di un articolo a firma del senatore Pera pubblicato sul quotidiano «Il Messaggero» del 14 gennaio 1999. Tale articolo, intitolato «I PM? Mostri a tre teste», esprime una serie di valutazioni e riflessioni sul funzionamento degli uffici del pubblico ministero, con rilievi critici sui comportamenti e le iniziative assunte da alcune Procure e, in particolare, con l'espressione di alcuni giudizi sul tema della separazione delle carriere nell'ambito dell'ordinamento giudiziario e sui rapporti tra i pubblici ministeri e la polizia giudiziaria.

Le espressioni ritenute dai querelanti offensive della loro onorabilità sono le seguenti: «... o le forze dell'ordine fanno quello che vogliono i PM e indagano nelle direzioni e nei modi da essi voluti, oppure sono guai. È così che sono nati... i casi Contrada e Mori a Palermo, dove si è visto che quando i poliziotti non si comportano come vogliono i PM, questi li fanno processare, condannare o rimuovere dal Ministro compiacente».

In tali affermazioni i magistrati querelanti si sono visti chiamati direttamente in causa, in virtù della citazione dei casi Contrada e Mori e del riferimento esplicito a Palermo, avendo i medesimi magistrati condotto le indagini in ordine al dottor Contrada e ad alcuni testimoni sentiti nel relativo processo, tra cui il generale Mori.

La Giunta ha esaminato la questione nella seduta del 16 giugno 1999 nel corso della quale è stato ascoltato il senatore Pera, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, e nelle sedute del 15 e 27 luglio e del 16 settembre 1999.

La Giunta, nella seduta del 16 giugno 1999, ha deliberato di acquisire gli atti processuali, che sono pervenuti, con due successivi invii, il 3 luglio e il 2 agosto 1999. In precedenza, il dottor Caselli, con lettera del 14 luglio 1999, aveva spontaneamente inviato al Senato documentazione riguardante la querela da lui presentata nei confronti del senatore Pera, avendo appreso dalla stampa che la Giunta era stata chiamata ad occuparsi della vicenda. Tra tale documentazione vi sono la querela stessa ed alcuni articoli di stampa.

Nel corso dell'audizione presso la Giunta, il senatore Pera ha affermato che il contenuto dell'articolo è chiaramente riconducibile alla sua attività parlamentare, dedicata ampiamente ai temi della giustizia, ricordando che sul caso Palermo il suo gruppo parlamentare ha presentato numerose interrogazioni ed egli stesso ha poi presentato un'interpellanza.

Il senatore Pera ha espresso la sua perplessità sul fatto che tre pubblici ministeri abbiano reagito in ordine a valutazioni di un senatore sulla problematica generale dell'organizzazione della giustizia, e ha osservato che, data la notorietà dei soggetti

querelanti, sembrerebbe emergere quasi un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un parlamentare e del suo gruppo politico. Al di là degli strumenti penali, infatti, egli ritiene attuabili altre forme di reazione e di replica da parte di chiunque, nei propri confronti: ad esempio attraverso una risposta diffusa sempre attraverso articoli di stampa.

* * *

L'articolo a firma del senatore Pera pubblicato su «Il Messaggero» il 14 gennaio 1999 contiene una serie di considerazioni fra loro strettamente legate sotto l'aspetto logico giuridico. Si critica la figura del pubblico ministero italiano che da un lato è un magistrato appartenente allo stesso ruolo e carriera del giudice, dall'altro è il capo della polizia giudiziaria.

Così mentre sotto il primo aspetto dovrebbe essere imparziale sotto il secondo agisce nell'interesse di parte perché cerca le prove a carico dell'indagato e sostiene l'accusa a carico dell'imputato. Così per un verso è il capo della polizia per altro ne dovrebbe essere il controllore. Da tali osservazioni il senatore Pera rileva la anormalità della figura del pubblico ministero che viene contemporaneamente ad essere poliziotto, accusatore, giudice. Tale constatazione porta a suffragare la tesi della necessità della separazione delle carriere tra pubblico ministero e giudicanti e una diversa impostazione dei rapporti tra pubblici ministeri e polizia. Tali argomentazioni costituiscono uno dei capisaldi delle convinzioni del senatore Pera e del suo gruppo politico circa i rimedi che l'attuale situazione della giustizia richiede. Convinzioni più volte espresse in numerosi interventi in Aula.

Così nelle discussioni in Aula nelle sedute del 17 ottobre 1997 su interrogazione dei senatori Pera, Scopelliti, Pastore; del 28 ottobre 1997 su interrogazione dei senatori Centaro, La Loggia, Pera ed altri; del 7 no-

vembre 1997 del senatore Pera ed altri; del 2 dicembre 1997 del senatore Pera ed altri; del 6 ottobre 1998 dei senatori Pera e Centaro; del 12 gennaio 1999 dei senatori Centaro, Valentino, Maceratini sul caso Mori; del 10 febbraio 1999 del senatore Pera.

Si noti che il senatore Pera è il responsabile del settore giustizia del proprio partito e quindi del gruppo parlamentare cui appartiene.

L'articolo quindi oggetto della querela, non è altro che la divulgazione di atti tipicamente parlamentari, di un pensiero più volte espresso dal senatore Pera sia in Aula sia nella Commissione giustizia del Senato.

Non è sostenibile separare l'articolo, ritenendolo un'attività del Professor Marcello Pera quale «opinionista», da tutte le altre attività aventi identico contenuto svolte dal senatore Marcello Pera quale parlamentare.

Non è altresì separabile l'ultima parte dell'articolo dove si parla dei casi Alletto, Cuva, Contrada e Mori dal contesto.

Vi è infatti nell'espressione del pensiero del senatore Pera un legame logico che parte da un esame della figura attuale del pubblico ministero (poliziotto, accusatore, giudice), indica le conseguenze negative cui può portare (casi Alletto, Cuva, Contrada e Mori) per giungere ad indicare i rimedi delle anomalie (separazione delle carriere fra pubblico ministero e giudici, separazione delle attività di polizia da quelle del pubblico ministero).

Sussiste quindi per la Giunta un chiaro nesso funzionale fra le opinioni espresse dal senatore Pera e l'esercizio delle attribuzioni proprie del parlamentare.

Per tali motivi la Giunta propone di dichiarare che il fatto oggetto del procedimento concerne opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni e ricade pertanto nell'ipotesi di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

CALLEGARO, *relatore*

